

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1834)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RESTIVO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

Ammissione alla verifica metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito alle nuove, pressanti esigenze manifestatesi nel settore dell'industria petrolifera, specificatamente per quel che concerne l'impiego di misuratori volumetrici di carburanti ad alta velocità di erogazione — disposto dal Ministero delle finanze per l'accertamento, ai fini fiscali, dei prodotti petroliferi — si è reso necessario adottare una nuova regolamentazione legislativa delle norme che attualmente disciplinano la materia.

Fra i problemi da risolvere si è presentato, in primo luogo, quello della scelta dei mezzi di verifica per i misuratori in parola, ed al riguardo si è convenuto circa l'opportunità di adottare apposite misure campioni, regolarmente legalizzate ai sensi e per gli effetti della legislazione metrica.

La capacità massima (due chilolitri) delle misure attualmente ammesse alla legalizzazione a norma della tabella B annessa al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è tuttavia di gran lunga insufficiente per gli usi di cui trattasi.

Pertanto, al fine di poter ammettere alla legalizzazione misure di capacità adeguate, è stato predisposto il presente disegno di legge. In detto provvedimento, con l'articolo 1 sono state fissate le capacità delle nuove misure fino al limite di cento chilolitri e con l'articolo 2 si è definita la procedura per stabilirne le caratteristiche e le modalità di verifica per le quali sarà sentito il parere del Comitato centrale metrico con le norme di cui all'articolo 7 del Regolamento per la fabbricazione approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

All'articolo 3 sono state fissate le tolleranze massime di esattezza, consentite tanto in più quanto in meno, seguendo un criterio più restrittivo per quelle relative alle misure destinate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata.

L'importo dei diritti metrici dovuti per la verifica delle misure in questione, è stabilito dall'articolo 4.

Come si rileva dall'elencazione dei diritti contenuta in detto articolo, l'ammontare dei singoli importi per le prime tre misure e per quelle previste dall'articolo 5, deriva dal criterio di mantenere la diretta proporzionalità tra capacità della misura e relativo diritto, già esistente per le misure attualmente ammesse (mezzo chilolitro: lire 1.000; chilolitro: lire 2.000; doppio chilolitro: lire 4.000).

Tale criterio è stato adottato in quanto lo si è ritenuto del tutto equo ed obiettivo in relazione alle necessità ed agli oneri derivanti dall'impiego di materiali, di personale e di tempo, occorrenti per la verifica delle misure stesse.

Per le misure superiori ai ventj chilolitri, invece, con l'aumentare delle capacità dello strumento metrico, si ha una lieve diminuzione dell'importo del diritto — conseguente alla riduzione della misura unitaria del diritto di verifica — che, peraltro, trova riscontro in una corrispondente diminuzione (in senso relativo) dei mezzi, del personale o del tempo necessario per la verifica stessa.

Con l'articolo 5 infine, non potendo ignorarsi la situazione di fatto creatasi, è stata prevista una disposizione transitoria intesa a consentire, per un congruo periodo di tempo, l'ammissione a verifica di serbatoi che risultino già installati alla data di entrata in vigore del provvedimento e che soddisfino a determinate condizioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono ammesse alla verifica prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art. 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verifica e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

<i>Nome delle misure</i>	<i>Tolleranza</i>
cinque chilolitri	15 litri
dieci chilolitri	25 »
venti chilolitri	50 »
venticinque chilolitri	50 »
cinquanta chilolitri	100 »
cento chilolitri	200 »

Nella verifica prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande por-

tata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

<i>Nome delle misure</i>	<i>Tolleranza</i>
cinque chilolitri	2 litri
dieci chilolitri	4 »
venti chilolitri	8 »
venticinque chilolitri	10 »
cinquanta chilolitri	20 »
cento chilolitri	40 »

La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria e il commercio da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

Art. 4.

Per la verifica prima sono dovuti i seguenti diritti:

Per la capacità di cinque chilolitri	L. 10.000
Per la capacità di dieci chilolitri	» 20.000
Per la capacità di venti chilolitri	» 40.000

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la capacità di venticinque chilolitri	L.	45.000
Per la capacità di cinquanta chilolitri	»	90.000
Per la capacità di cento chilo- litri	»	180.000
Per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilolitro di capa- cità	»	2.000

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verifica-
zione prima, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verifica-
zione periodica per cinque bien-
ni, oltre quello in cui è avvenuta la verifica-
zione prima. Trascorso tale periodo non po-
tranno essere usati come misure.